

SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE SRL

Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavoro

(importo inferiore alla "soglia di rilevanza comunitaria")

Approvato dall'Amministratore Unico dott. Pier Marcello Castelli il 18 Aprile 2018

Sommario

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PREMESSE	2
ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	3

SEZIONE II - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	4
ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE	4

SEZIONE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

ART. 6 –FORNITURE E SERVIZI	5
ART. 7 - LAVORI	6
ART. 8 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 3.000,00 EURO IVA ESCLUSA	7
ART. 9 - ECCEZIONI RISERVE E DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO	7
ART. 10 – PAGAMENTI – ATTESTAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE	8
ART. 11 – ONERI FISCALI	8
ART. 12 – FORMA DEL CONTRATTO	8
ART. 13 – NORME DI COMPORTAMENTO – D.LGS N. 231/2001 – L. 190/2012	9
ART.14 – ENTRATA IN VIGORE	10

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PREMESSE Con disposizione dell'Amministratore Unico n. la Società Patrimoniale della Provincia di Varese Srl redige il seguente regolamento interno per la disciplina delle acquisizioni in economia dei beni dei servizi e dei lavori

La Società Patrimoniale della Provincia di Varese Srl (di seguito anche solo "Società") è tenuta al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per le acquisizioni di servizi, forniture e lavori, sia nel caso di procedura sopra soglia comunitaria che nel caso di procedure sotto soglia, nonché delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.

Il presente Regolamento regola la disciplina delle acquisizioni per i contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. La Società ha piena autonomia ed acquisisce i Lavori, i Servizi e le Forniture necessari per il proprio funzionamento, contribuendo, inoltre, ove possibile, al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi e pertanto, ove applicabile, inserirà nella propria documentazione specifiche tecniche e/o clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016. La società tiene, altresì, conto della qualità tecnica del Lavoro, Servizio o Fornitura attraverso specifiche analisi dei risultati ottenuti dalle imprese affidatarie, anche in precedenti servizi svolti nello stesso ambito e in relazione alla soddisfazione della società medesima. In ogni caso, l'attività negoziale della Società è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica nell'espletamento del proprio oggetto sociale, da realizzarsi tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità delle attività compiute. In attuazione di tale obiettivo primario, l'attività contrattuale descritta nel presente Regolamento applica i seguenti criteri: - perseguimento dei fini istituzionali della società; - realizzazione della massima economicità, - trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti; - pubblicità delle procedure; - garanzia di conformità e qualità di Lavori, Servizi e Forniture in affidamento; - controllo interno; Sviluppo Toscana S.p.A. stipula contratti avvalendosi dei mezzi indicati nel Regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge, allo Statuto ed alle decisioni dell'Assemblea dei soci.

ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO In virtù delle Premesse poste, il presente Regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, l'attività contrattuale della società relativamente alle procedure di acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, nei limiti e per gli importi di seguito indicati relativamente ai contratti sotto soglia comunitaria. La Società ricorre all'indizione di gare come metodologia prevalente di individuazione del contraente improntando le procedure di affidamento e di esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture ai criteri di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e comunque mediante le modalità, ambiti di applicazione, principi e disposizioni, procedimenti previste dalle leggi in materia. Il Regolamento si applicherà conseguentemente ogni qualvolta la società avrà necessità di acquisire una prestazione inerente la realizzazione di Lavori, la prestazione di Servizi e l'acquisizione di Forniture (di seguito anche

“acquisizioni”) in conformità a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche “Codice”) e dalle Linee guida predisposte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “ANAC”).

ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO Il Regolamento disciplina l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture per i “contratti sotto soglia” comunitaria. Di seguito si riporta la tipologia di contratti e valore stimato (al netto dell'imposta sul valore aggiunto) quale sottosoglia e ambito di applicazione:

LAVORI SERVIZI E FORNITURE:

- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
- per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/16 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i., ovvero sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Ai contratti pubblici aventi per oggetto, lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie di sopra evidenziate, ovvero per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti. Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni in economia. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento

SEZIONE II - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ferme restando le prerogative dell'organo amministrativo della Società in materia di selezione e scelta del contraente, di approvazione della spesa e di formalizzazione dei contratti, il Responsabile amministrativo cura l'esecuzione degli affidamenti in economia in qualità di Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle disposizioni dell'art. 31 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 per quanto attiene lavori, servizi e

forniture. In caso di lavori qualora il Responsabile amministrativo non abbia le necessarie competenze tecniche si avvarrà di un supporto nominato di volta in volta.

Il Responsabile Unico del Procedimento svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 272, comma 5, del D.P.R. 207/2010. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella veste di Direttore dell'esecuzione del contratto, vigila sulla corretta esecuzione del contratto ovvero sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate attraverso l'emissione degli specifici atti contrattuali, secondo quanto previsto al successivo art. 17. La funzione di Responsabile Unico del Procedimento può essere delegata ad un dipendente di ruolo, anche con qualifica non apicale, purché possieda titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti delegati. La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto recante data certa, cui deve seguire, sempre per iscritto, l'accettazione del delegato. Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove applicabile, alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'appalto) – la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, ove applicabile. Resta fermo ai sensi dell'art. 77 comma 3 penultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 che Sviluppo Toscana S.p.A. può, in caso di affidamento di contratti sotto soglia, o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione. La Commissione, la cui nomina dovrà intervenire successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque prescelti con modalità analoghe a quelle previste dalla vigente normativa. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016, , la commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del citato Decreto, continua ad essere nominata dall'organo della Società competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza individuate dalla società medesima.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL BENE, SERVIZIO O DI REALIZZAZIONE DI LAVORI Il Responsabile Amministrativo rileva la necessità di ricorrere all'affidamento di forniture, servizi o lavori e la segnala all'Amministratore Unico mediante corrispondenza interna.

L'amministratore unico provvede ad autorizzare ad indire l'eventuale gare e/o a contrarre.

L'acquisto di beni, servizi o l'esecuzione dei lavori di cui al presente Regolamento è disposto dall'Amministratore Unico

SEZIONE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

ART. 6 –FORNITURE E SERVIZI Nei limiti previsti all'articolo 3 del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 comma 1 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, - necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico-

professionale ed economicofinanziaria eventualmente – fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di qualsivoglia tipologia di bene o servizio

Nella Lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta (ad esempio e in elenco non esaustivo:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. Il termine fissato per la presentazione delle offerte – per le procedure negoziate - non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni. Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato. Gli affidamenti tramite procedura negoziata sono soggetti a pubblicazione sul sito della Società dei nominativi degli affidatari e comunque nel rispetto delle prescrizioni di pubblicità di cui al D. Lgs. 50/2016 e le Linee Guida dell'ANAC e normative sulla trasparenza.

ART. 7 - LAVORI

Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori nell'ambito delle soglie e sottosoglie di cui al precedente art. 3, avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo

da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese - necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnicoprofessionale ed economicofinanziaria eventualmente – secondo le procedure che seguono:

1. Lavori di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 Tali Lavori possono essere affidati direttamente fermo restando una richiesta di preventivo ad almeno 3 (tre) soggetti se sussistono soggetti idonei ed ove ne ricorrano i presupposti di verifica di economicità;

2. Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 150.000,00. Tali Lavori possono essere affidati mediante procedura negoziata,

Sono eseguite con procedura negoziata gli interventi per i quali si rende necessario, previa consultazione, l'individuazione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato alla selezione degli operatori economici. La consultazione avviene, di norma, sulla base di: - indagini di mercato o elenchi di fornitori. L'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione del numero di operatori economici e nelle forme e modalità previsti dal D. Lgs. 50/2016. Nella Lettera di invito sono specificate l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le eventuali garanzie, le modalità di svolgimento della gara informale ed il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente, e comunque tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta (es: condizioni di partecipazione, termini utili per ricezioni, tempistica delle prestazioni, l'elenco dei Lavori, i prezzi unitari per i Lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; le condizioni di esecuzione; le modalità di pagamento; garanzie a carico dell'esecutore etc.). Il termine fissato – per la procedura negoziata - per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni. Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

3. Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 1.000.000,00 Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento a cura del soggetto societario competente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuando gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. La Procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, è quella negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza previa pubblicazione di bando, con le forme e modalità previste citato Decreto. La consultazione avviene, di norma, sulla base di: - indagini di mercato; - elenco fornitori.

L'invito - che contiene gli elementi essenziali della prestazione richiesta - è rivolto, ove possibile e compatibilmente con l'oggetto del contratto a quindici (15) soggetti, se sussistenti. Tali Lavori sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, tra operatori economici alternativamente individuati nell'atto di approvazione della Richiesta di avvio della Procedura di affidamento. In particolare, il Responsabile del Procedimento invita, per iscritto, gli operatori economici ad inviare, entro un termine di regola non inferiore a quindici giorni, la propria migliore offerta economica o tecnico/economica, dando evidenza nell'invito delle caratteristiche

della prestazione richiesta (l'oggetto, il prezzo-base, le caratteristiche tecniche, la qualità e modalità di esecuzione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie, le penalità, le cause di risoluzione, il termine di esecuzione e quant'altro necessario) e dei criteri che saranno seguiti nella valutazione delle offerte, e comunque tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta. Gli affidamenti tramite procedura negoziata sono soggetti a pubblicazione sul sito della Società dei nominativi degli affidatari e comunque nel rispetto delle prescrizioni di pubblicità di cui al D. Lgs. 50/2016, le Linee Guida dell'ANAC e alle normative sulla trasparenza.

ART 8 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 3.000,00 EURO IVA ESCLUSA Per tutte le spese di importo inferiore ad €. 3.000,00 si procede con Affidamento Diretto su proposta del responsabile amministrativo e autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Per quanto riguarda i controlli propedeutici all'affidamento del contratto, ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 si prescinde dall'effettuazione dei controlli per ragioni di semplificazione procedurale.

Le procedure di acquisizione di tali beni e servizi si intendono perfezionate mediante l'emissione di ordine via posta o mail da parte del responsabile amministrativo.

ART. 9 – ECCEZIONI, RISERVE E DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DELLA PROCEDURA Il presente Regolamento per effetto dell'art. 17 del D. Lgs. 50/2016, non si applica ai seguenti appalti e concessioni di servizi:

- aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti su tali beni; - concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione;

- concernenti servizi legali relativi a: rappresentanza legale, arbitrato o conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche; servizi di certificazione o autenticazione di documenti, servizi legali prestati da fiduciari; altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- concernenti i contratti di lavoro;

Inoltre il presente Regolamento non si applica:

- all'affidamento, a professionisti e associazioni professionali, di incarichi professionali che esulano dalla nozione di appalto, in quanto prestazioni di opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente disciplinate dal codice civile;

- all'affidamento di contratti d'opera, disciplinati dall'art. 2222 del codice civile.

La società si riserva in ogni caso di:

- applicare il presente Regolamento ad ogni ulteriore settore e/o ambito di attività di cui all'oggetto sociale e diverso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.

- applicare le previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016, e comunque ogni norma sopravvenuta o non direttamente richiamata comunque applicabile nel settore dei contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture, qualora, per ragioni di entità/valore delle prestazioni, specificità tecnica e/o complessità, la stessa ritenga a – a suo insindacabile giudizio – di utilizzare le predette previsioni di legge in tal senso auto vincolandosi al rispetto delle medesime. Nessun intervento potrà essere frazionato artificialmente al fine di sottrarre l'affidamento alle regole ordinariamente previste dalla legge. Non sono in ogni caso considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni: - che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione tecnica; - che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l'approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici. La Società, ai sensi dell'art. 30 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove possibile ed economicamente conveniente, individuerà criteri di partecipazione alle gare tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese.

ART. 10 – PAGAMENTI – ATTESTAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE Le fatture sono liquidate dalla Società con la cadenza temporale stabilita nel contratto a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite. Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione o collaudo quando previsto dalla normativa vigente.

ART. 11 – ONERI FISCALI Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre IVA esclusa

ART. 12 – FORMA DEL CONTRATTO I contratti per le acquisizioni di cui al presente Regolamento sono stipulati mediante scrittura privata. Per le acquisizioni di importo fino alle soglie minime per Lavori, Servizi e Forniture, la stipulazione può avvenire anche mediante "lettera tenente luogo di contratto"

Il Responsabile Unico del procedimento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.

ART. 13 – NORME DI COMPORTAMENTO – D.LGS N. 231/2001 – L. 190/2012 L'Impresa concorrente, appaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti della Società., che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici. Le imprese partecipanti alla gare sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: - la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto; - il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese; - l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta; - l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o

ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima. L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti pubblici promossi dalla Società si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti. All'impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; L'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della normativa vigente. L'impresa ha l'obbligo di segnalare alla Società qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione. 13 Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro. Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati se non nel rispetto della normativa vigente. La violazione delle norme contenute nel presente codice, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione. Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore – nell'ambito dell'assetto contrattuale vigente – il rispetto del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 predisposto da Sviluppo Toscana S.p.A. obbligando lo stesso esecutore ad accettare ed osservare – anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine) – le disposizioni contenute nel Codice Etico (pubblicato per la consultazione sul sito www.sviluppo.toscana.it), che costituisce parte integrante e sostanziale delle condizioni generali di contratto allegato al presente regolamento. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato ed è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet della Società www.sppva.it